

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

n. 12

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 9 al 14 ottobre 2008)

### INDICE

CARLINO: sul rischio di esposizione all'amianto e delle malattie correlate per i Vigili del fuoco (4-00253) (risp. PALMA, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	Pag. 231	OLIVA: sulla partecipazione del Presidente della Regione Siciliana alle sedute del Consiglio dei ministri (4-00296) (risp. FIRTO, <i>ministro per i rapporti con le Regioni</i> )	Pag. 242
COMINCIOLI, SANCIU: sui procedimenti riguardanti il riconoscimento della causa di servizio (4-00266) (risp. GIORGETTI, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i> )	235	PORETTI, PERDUCA: sui rischi derivati dall'assunzione di un farmaco nella terapia dell'infertilità (4-00074) (risp. FAZIO, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro, salute e politiche sociali</i> )	243
COSTA: sui lavori di ammodernamento della strada statale 275 Maglie-Leuca in Salento (4-00019) (risp. MATTEOLI, <i>ministro delle infrastrutture e trasporti</i> )	236	TOMASSINI: sul regime di previdenza sociale spettante a cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Svizzera (4-00163) (risp. VIESPOLI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro, salute e politiche sociali</i> )	247
D'AMBROSIO LETTIERI: sulla non conformità della sede del Servizio ispezione lavoro di Bari alle norme sulla sicurezza sul lavoro (4-00165) (risp. VIESPOLI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro, salute e politiche sociali</i> )	239	VALDITARA: sulle intimidazioni al preside della facoltà di lettere dell'università «La Sapienza» di Roma (4-00082) (risp. ALFANO, <i>ministro della giustizia</i> )	248
MONTANI: sull'assenza prolungata di un cancelliere in un ufficio del giudice di pace in provincia di Verbania (4-00393) (risp. ALFANO, <i>ministro della giustizia</i> )	240		



CARLINO. – *Ai Ministri dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il 6 febbraio 2006 il signor Angelo Lini, nato a Bozzolo (Mantova) il 28 luglio 1945 in servizio nel Corpo dei Vigili del fuoco dal 10 marzo 1967 al 31 dicembre 1994 e presso il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Piacenza dal 1985 al pensionamento, aveva rivolto istanza di riconoscimento di causa di servizio ed equo indennizzo a seguito di «mesotelioma pleurico destro»;

la Commissione medico-ospedaliera dell'Ospedale militare aveva confermato con modello B n. 575 del 4 maggio 2006 l'infermità per causa di servizio (Tabella A, categoria 2, misura massima);

il signor Lini, nel corso della propria carriera lavorativa, per esigenze di servizio, era stato esposto ad amianto mediante l'utilizzo di tute, nel 1967, nell'attività di vigilanza sulle piste di Formula Uno presso l'autodromo di Monza, sia nel controllo giornaliero dell'automezzo che le trasportava e sia nei vari interventi di servizio quali quelli nelle discariche ovvero in occasione di incendi di automezzi o vetture ferroviarie;

sin dagli anni '40 è stato scientificamente dimostrato che l'amianto è una sostanza altamente nociva per la salute con effetti fortemente cancerogeni; infatti l'esposizione continuativa all'amianto, come ormai ben noto, provoca il mesotelioma pleurico, l'asbestosi, il carcinoma polmonare non solo a chi ha manipolato direttamente l'amianto, ma anche a coloro i quali vengono a contatto con esso per motivi abitativi, familiari o ambientali;

il mesotelioma è elencato fra le malattie per le quali la denuncia è obbligatoria per gli effetti dell'art. 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ai sensi del quale, come è noto, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 aprile 2004, n. 383, inserisce il mesotelioma pleurico nel gruppo IV, malattie dell'apparato respiratorio non comprese in altre voci, della Lista I, malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità;

il signor Lini aveva già vinto, circa dieci anni fa, una causa di servizio per ipertensione arteriosa, già riconosciuta dal Ministero dell'interno, ma mai liquidata;

il 12 maggio 2008 il signor Lini è deceduto nel reparto di oncologia dell'Ospedale di Cremona;

la particolare tipologia dell'esposizione all'amianto dei Vigili del fuoco non viene contemplata dal decreto ministeriale 27 ottobre 2004, per cui la modulistica prevista per la richiesta di accesso ai benefici previdenziali pone difficoltà interpretative sia alla compilazione del *curricu-*

*lum* da parte dell'amministrazione d'appartenenza che all'INAIL in fase di istruttoria;

il rischio di esposizione all'amianto non è ancora riconosciuto ai Vigili del fuoco, ma purtroppo esiste; infatti è di poco tempo fa la morte di un vigile di Trieste a causa di mesotelioma pleurico asbesto correlato, patologia riconosciuta dalla Commissione medica ospedaliera di Padova e dal decreto del Ministero dell'interno n. 383, dipendente da cause correlate all'attività espletata dai Vigili del fuoco;

il problema dell'amianto ha rimarcato inoltre la grave lacuna nel sistema assistenziale dei Vigili del fuoco, sprovvisti di una qualsiasi forma di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, rimanendo l'unica categoria che operi con seri fattori di rischio ad esserne priva;

ad oggi, malgrado le ripetute interrogazioni, gli ordini del giorno e altre iniziative parlamentari, non si è dato seguito alla revisione delle tabelle di malattie professionali, istituendone una specifica per i Vigili del fuoco, inserendovi le gravi patologie tumorali derivanti dall'amianto e altre eventuali forme patologiche derivanti da tutti quei veleni, spesso degeneranti per l'organismo, che si sprigionano ad ogni incendio,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno promuovere un tavolo di confronto con le rappresentanze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco al fine di raccogliere le legittime richieste del Corpo in relazione al rischio amianto;

se non intendano farsi promotori dell'iniziativa di istituire una tabella delle malattie professionali specifiche per i Vigili del fuoco, inserendovi le gravi patologie derivanti dall'esposizione all'amianto;

se il Ministro dell'interno intenda intervenire affinché venga finalmente riconosciuto quanto era già dovuto in vita al signor Lini e cioè accogliere la richiesta di riconoscimento di infermità da causa di servizio e provvedere alla relativa elargizione, ormai agli eredi, delle prestazioni economiche previste dalla disciplina della «pensionistica privilegiata ordinaria», con ascrivibilità alla I categoria della Tabella A e anche per tutto quanto era dovuto negli anni passati.

(4-00253)

(2 luglio 2008)

RISPOSTA. – In ordine alla questione rappresentata dall'interrogante si fa presente, preliminarmente, che il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero ha realizzato, a carattere preventivo, seminari informativi per il personale sul rischio amianto e ne ha programmati degli ulteriori per i prossimi mesi. Tutto ciò al fine di sensibilizzare costantemente il personale sulla necessità di osservare i dispositivi individuali di protezione in dotazione e le misure igienico-sanitarie (corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, divieto assoluto di fumo, pulizia degli indumenti dopo gli interventi,

ecc.), necessari per evitare l'esposizione del personale impegnato in operazioni di soccorso tecnico urgente, unica ipotesi in cui occasionalmente, e sempre che non vengano adottate le misure protettive di cui sopra, potrebbe verificarsi l'esposizione al rischio in questione.

Ciò posto, va detto che il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco addetto all'estinzione degli incendi non rientra nel campo di applicazione della tutela infortunistica di cui al Testo unico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965.

Riguardo alla richiesta di «istituire una tabella delle malattie professionali specifiche per i Vigili del fuoco inserendovi le gravi patologie derivanti dall'esposizione all'amianto», si ritiene opportuno precisare che la tabella delle malattie professionali applicata dall'INAIL, recentemente rivista dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute del 9 aprile 2008, prevede le patologie che possono essere contratte in occasione di lavoro a causa dell'esposizione alle fibre di asbesto, tra cui il mesotelioma pleurico. Tali patologie erano comunque già previste nella precedente versione della Tabella approvata nel 1994.

Per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono previste numerose e articolate misure di sostegno e di tutela in caso di infortuni, infermità o decessi riconosciuti dipendenti da causa di servizio. In particolare, tali misure sono correlate ad eventi che esulano il rischio generico cui la categoria dei Vigili del fuoco è esposta, in caso di operazioni di soccorso o nello svolgimento di attività a tutela della pubblica incolumità, cui conseguono benefici quali la speciale elargizione, l'assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio, soggetti a perequazione automatica, oltre a benefici sul piano delle assunzioni obbligatorie a favore delle categorie protette, benefici previdenziali-privilegiati e l'equo indennizzo.

Per quanto riguarda il caso del signor Angelo Lini, Capo reparto dei Vigili del fuoco, collocato a riposo dal 31 dicembre 1994 e deceduto il 12 maggio 2008, lo stesso aveva chiesto, il 6 febbraio 2006, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità «mesotelioma pleurico destro» e la concessione del relativo equo indennizzo. Nelle motivazioni egli aveva sostenuto che, nel corso della sua carriera lavorativa, per esigenze di servizio, era stato «esposto ad amianto mediante l'utilizzo di tute ignifughe sia nell'atto di indossare le stesse per prova, che in intervento, nel 1967, nell'attività di vigilanza sulle piste di Formula uno presso l'autodromo di Monza, sia nel controllo giornaliero dell'automezzo che le trasportava e sia nei vari interventi di servizio quali quelli nelle discariche ovvero in occasione di incendi di automezzi o vetture ferroviarie».

L'infermità sopra citata, accertata dalla Commissione medica ospedaliera di Milano, non è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio dal Comitato di verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze (parere n. 133/2008 del 7 maggio 2008).

Di conseguenza, la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l'infermità «mesotelioma pleurico destro» e del rela-

tivo equo indennizzo non può trovare accoglimento. Presso il competente ufficio del Ministero è in corso di emanazione il relativo provvedimento di diniego.

Appare opportuno sottolineare che, in virtù dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 461/2001, il parere reso dal predetto Comitato di verifica è da ritenersi obbligatorio e vincolante per l'amministrazione, che deve recepirlo nell'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, potendo, al massimo, soltanto formulare delle osservazioni sul reso parere e richiederne uno ulteriore al quale l'amministrazione stessa è tenuta, infine, a conformarsi. Allo stato degli atti non risultano, però, nuovi ed ulteriori elementi che possano consentire la richiesta al Comitato di un riesame circa il nesso di causalità tra l'infermità sofferta dal predetto dipendente e l'attività lavorativa svolta nel corso della sua carriera.

Si soggiunge, in ogni caso, che, qualora il parere del Comitato fosse stato favorevole, l'istanza di concessione dell'equo indennizzo del signor Angelo Lini non avrebbe potuto comunque trovare accoglimento perché intempestiva, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 461/2001, essendo stata presentata oltre il termine di dieci anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego (avvenuta il 31 dicembre 1994).

Laddove l'insorgenza dell'infermità neoplastica sofferta dal signor Lini potesse essere correlata a particolari condizioni operative o ambientali, verificatesi in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, svolte in Italia o all'estero, a prescindere dai termini di decadenza, previo parere favorevole del Comitato di verifica per le cause di servizio, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, il dipendente in questione sarebbe potuto rientrare tra i cosiddetti soggetti equiparati alle vittime del dovere, ex articolo 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), con conseguente inserimento nella graduatoria unica nazionale delle vittime del dovere e dei soggetti equiparati, prevista dall'articolo 3 del sopraccitato decreto del Presidente della Repubblica.

Dalle verifiche effettuate nei precedenti di servizio del signor Lini non sono emerse, però, circostanze e presupposti che facessero rientrare l'interessato in quella categoria di beneficiari.

Con riferimento all'asserita mancata liquidazione di benefici economici correlati all'infermità ipertensiva sofferta dall'interessato, risulta che è stata corrisposta la relativa pensione privilegiata, a conclusione della prescritta fase istruttoria (la pensione privilegiata è peraltro reversibile, ricorrendo le condizioni di legge).

Al signor Lini è stata, infatti, liquidata un'indennità *una tantum* privilegiata pari ad una annualità e, contestualmente, è stato riconosciuto il trattamento privilegiato vitalizio di 8<sup>a</sup> cat. - tab. A dal 1° luglio 2000, per intervenuto aggravamento della patologia «ipertensione arteriosa», con provvedimento del competente ufficio di questo Dipartimento, emesso il 5 giugno 2007. Il relativo decreto ministeriale è stato trasmesso, previo

visto di regolarità da parte dell'Ufficio centrale del bilancio Ministero, alla Corte dei conti, per il controllo successivo di legittimità (con elenco n. 105 del 9 agosto 2007) ed alla locale sede INPDAP di Milano per il successivo pagamento (con elenco n. 7 del 30 agosto 2007).

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

PALMA

(6 ottobre 2008)

COMINCIOLI, SANCIU. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il Comitato di verifica per le cause di servizio ai fini della concessione delle pensioni privilegiate ai dipendenti civili e militari dello Stato, istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, opera presso tale Ministero in riunione plenaria, ovvero, se il Presidente ne ravvisi la necessità, in più sezioni presiedute dallo stesso Presidente o dal Vice Presidente (art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461);

tali modalità di funzionamento del Comitato sono manifestamente inidonee al raggiungimento delle sue finalità istituzionali, dal momento che la definizione dei procedimenti di accertamento delle cause di servizio oscilla fra i cinque e i sei anni, ai quali vanno aggiunti quelli occorrenti per i giudizi dinanzi al giudice amministrativo determinati dai ricorsi dei dipendenti cui la pensione sia stata negata, ovvero dalle amministrazioni che, nella quasi generalità dei casi, impugnano il provvedimento di concessione;

appare pertanto urgente introdurre adeguate misure organizzative, che rendano possibile l'esame delle domande di pensione privilegiata in un periodo ragionevole, tenuto conto che spesso l'età degli interessati e dei superstiti, le patologie da cui costoro sono affetti e le loro aspettative di vita non consentono tempi assai lunghi,

si chiede si sapere se, al fine di accelerare la definizione dei procedimenti, non si intendano finalmente costituire in ogni Regione gli speciali Comitati stralcio previsti dal comma 12 del citato articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001 «per lo smaltimento delle pratiche arretrate», ai quali si sarebbe dovuta assegnare la trattazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, delle domande pendenti, e che ben potrebbero condurre in tempi rapidi alla definizione delle migliaia di domande pendenti.

(4-00266)

(8 luglio 2008)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione concernente i tempi per la definizione dei procedimenti relativi all'accertamento della dipendenza delle infermità da causa di servizio.

Al riguardo, occorre premettere che il Comitato di verifica per le cause di servizio opera a livello centrale assicurando, in maniera imparziale, l'omogenea trattazione delle richieste di parere in tema di dipendenza da causa di servizio, provenienti da tutte le pubbliche amministrazioni.

Con riferimento ai tempi di trattazione, attualmente, il tempo massimo di giacenza è di 12 mesi (e non di 5/6 anni come affermato nell'atto parlamentare), il quale potrebbe essere ridotto notevolmente se tutte le amministrazioni applicassero l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 461 del 2001, il quale prevede che ordinariamente si utilizzi la via telematica per la trattazione dei fascicoli.

In linea con tale disposizione, il Direttore dell'Ufficio di segreteria del Comitato stesso, con suo autonomo progetto, fin dal 2004 ha reso operativo un sistema di invio telematico dei fascicoli e lo ha posto a disposizione delle amministrazioni interessate, fornendo anche la massima collaborazione.

Purtroppo, solo pochi uffici hanno aderito all'iniziativa, ottenendo risultati di eccellenza sintetizzabili nell'abolizione di ogni invio cartaceo al Comitato e nella trattazione entro i tempi di legge di tutte le richieste di parere inviate.

Pertanto, il miglioramento del servizio più che attuarsi attraverso un ipotetico decentramento, che moltiplicherebbe gli organismi deputati aggravando i costi, potrebbe essere raggiunto con l'utilizzo della trasmissione telematica da parte di tutte le amministrazioni interessate.

Altro auspicabile miglioramento potrebbe derivare da una più accurata istruttoria delle richieste di parere da inviare al Comitato. Da tali carenze deriva la necessità di successivi approfondimenti, ovvero la difficoltà di rintracciare il nesso causale o concausale tra il servizio svolto e l'attività prestata, come richiesto dall'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 461 del 2001. Delibere basate su più puntuali e dettagliati riferimenti ai servizi svolti semplificherebbero la trattazione determinando, anche, una logica diminuzione del contenzioso.

*Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*

GIORGETTI

(10 ottobre 2008)

---

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle infrastrutture e trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

i lavori di ammodernamento della strada statale Maglie-Leuca (strada statale 275) non sono più procrastinabili;

la suddetta opera, una volta ultimata, faciliterà notevolmente il collegamento viario, essendo previsto l'allargamento dell'attuale tratto fino a Montesano Salentino e la realizzazione di una nuova strada da Montesano fino alle porte di Gagliano;



è inoltre previsto che nel tratto terminale la Statale si innesti con le provinciali per Corsano e Alessano, evitando così la costruzione di un viadotto a ridosso di San Dana, una delle frazioni di Gagliano;

tale infrastruttura è assolutamente strategica per l'intero territorio salentino;

gli ingenti flussi turistici e gli «eventi» che sempre più spesso vedono come protagonista l'amato Salento, quale ad esempio la visita del Santo Padre prevista per il 14 giugno 2008, impongono un urgente adeguamento della strada statale Maglie-Leuca;

diverse conferenze di servizi del 2007 hanno già deciso i lavori necessari;

ritenendo, pertanto, necessario sbloccare e accelerare la situazione, l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intendano adottare con urgenza per dare il via al più presto ai predetti lavori di ammodernamento.

(4-00019)

(14 maggio 2008)

RISPOSTA. – La tratta stradale Maglie-Leuca rientra nell'ambito del 1° programma degli interventi strategici e di interesse nazionale di cui alla delibera CIPE n. 121/2001 ed è compresa nell'intesa generale quadro tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Puglia sottoscritta il 10 ottobre 2003.

Il progetto approvato prevede l'ampliamento della sede stradale e l'adeguamento della sezione B tra il km 0+00 e il km 39+736 nonché nuovi svincoli di raccordo con la viabilità locale e strade di servizio. Il costo complessivo dell'intervento ammonta a 165,527 milioni di euro di cui 113,548 per lavori a base d'appalto e 51,979 per somme a disposizione tra cui 6,1 per «interferenze».

Il soggetto aggiudicatore ANAS S.p.A. il 1° dicembre 2005 ha trasmesso ai soggetti competenti per l'avvio delle procedure approvative previste dalla legge obiettivo il progetto definitivo dell'ammodernamento e adeguamento della sede stradale alla sezione tipo B della strada statale 275 Maglie-Santa Maria di Leuca per un costo complessivo dell'intervento di 210,410 milioni di euro.

Il 5 dicembre 2005 è stata data notizia dell'avvio del procedimento mediante avviso pubblico. Il 15 marzo 2006 si è svolta la conferenza dei servizi indetta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativa al progetto definitivo in cui tutti i Comuni interessati hanno espresso parere favorevole con prescrizioni tranne le amministrazioni di Trifase e Alessano che hanno evidenziato forti perplessità.

Il progetto ha acquisito parere favorevole anche dal Ministero per i beni e le attività culturali con nota 6 aprile 2006.

Successivamente, la Giunta della Regione Puglia con deliberazione 102/2007 ha determinato la modifica dell'intervento prevedendo, per il tratto Maglie-Tricase-Montesano Salentino, un ampliamento stradale a

quattro corsie in conformità all'originale progetto mentre, per il tratto Montesano Salentino-Santa Maria di Leuca, è stata prevista la sola messa in sicurezza e sistemazione della preesistente strada a due corsie.

Questa rimodulazione comporta la riduzione dell'importo complessivo del relativo quadro economico a 111,55 milioni di euro e l'assegnazione della somma di 40,85 milioni di euro all'intervento n. 12 «Strada statale 16 Maglie-Otranto» della convenzione sottoscritta in data 21 novembre 2003 tra Regione Puglia e ANAS S.p.A.

Inoltre, alcuni Comuni interessati alla realizzazione dell'intervento hanno manifestato la loro contrarietà alla modifica del progetto originale, richiedendo l'ammodernamento della strada a quattro corsie per quasi tutto lo sviluppo progettuale.

Queste divergenze tra le diverse amministrazioni comunali sono state superate nell'incontro del 19 marzo 2007 in cui la Regione ha individuato la seguente soluzione:

- la realizzazione a quattro corsie sino all'intersezione con la strada provinciale 210, Alessano-Marina di Novaglie, con tracciato a variante rispetto alla statale 275 nel tratto Montesano Salentino fino alla predetta intersezione;

- il riallaccio alla esistente strada statale 275 dalla intersezione con la provinciale 210 (nelle vicinanze dell'abitato di Gagliano del Capo previo all'argamento della provinciale 81) fino al tratto finale che collega l'abitato di Santa Maria di Leuca, mediante l'intervento di adeguamento e di messa in sicurezza di tale tronco che rimarrebbe a due corsie.

La Regione ha altresì concordato con i Comuni interessati che la somma del finanziamento concesso dal CIPE rimanga a disposizione dei lavori di ammodernamento della strada statale 275.

L'ANAS S.p.A. ha stimato in complessivi 153,213 milioni di euro la spesa occorrente per il primo ampliamento e 4,5 milioni di euro per la messa in sicurezza delle strade provinciali 210 (1+100 km) e 81 (2+700 km) fino all'allaccio con la strada statale 275 alla periferia nord di Gagliano del Capo.

Successivamente, la Giunta regionale con delibera 965/2007 ha parzialmente modificato la delibera precedente 102 del 2007 autorizzando:

- la progettazione e la realizzazione di un primo stralcio funzionale del più ampio progetto approvato nella Conferenza dei servizi del 15 marzo 2006 nel tratto che collega Maglie-Tricase e Montesano Salentino e da questo abitato, in variante all'attuale tracciato, si collega all'intersezione con la strada provinciale 210 per un importo di 153,213 milioni di cui 152,40 milioni di euro mediante utilizzo dell'assegnazione disposta dal Cipe e 0,813 milioni di euro mediante utilizzo dei ribassi d'asta offerti dall'impresa aggiudicataria dei relativi lavori;

- la messa in sicurezza delle strade provinciali 210 (1+100 km) e 81 (3+900 km) fino all'incrocio in prossimità di Gagliano del Capo della statale 275 per un importo di 4,5 milioni di euro coperti con fondi residui della Regione.

Da ultimo, va ricordato che il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare ha espresso parere favorevole in merito agli esiti della verifica d'ottemperanza sul progetto originario che, come già detto, prevede la soluzione a quattro corsie fino a Santa Maria di Leuca.

*Il Ministro delle infrastrutture e trasporti*

MATTEOLI

(8 ottobre 2008)

D'AMBROSIO LETTIERI. – *Al Ministro del lavoro, salute, politiche sociali.* – Premesso che:

i locali del Servizio di ispezione del lavoro (SIL) della Direzione provinciale di Bari, siti in corso Trieste, risultano essere, ad avviso dell'interrogante, in contrasto con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro (decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni), oltre che inadeguati per inoperatività degli apparati di riscaldamento e condizionamento, per mancanza e/o insufficienza di spazi e di postazioni informatiche di lavoro;

le apparecchiature telefoniche e telematiche nei suddetti uffici sono interrotte da tempo;

a nulla sono valse le formali e reiterate richieste e denunce inoltrate da parte delle organizzazioni sindacali e dallo stesso personale all'amministrazione centrale e periferica, per un tempestivo adeguamento degli uffici alla normativa citata e per la fornitura dei più elementari presidi informatici, senza i quali non è possibile operare;

presso la sede della Direzione provinciale del lavoro, sita in Bari, via Fabio Filzi, sono disponibili ampi spazi inutilizzati;

la situazione esposta, oltre che rappresentare una scandalosa incongruenza per un servizio ispettivo del lavoro, si sta ripercuotendo in modo esiziale sulla qualità ed efficacia dell'impegno prestato dal personale,

si chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare, per quanto di propria competenza, al fine di consentire l'immediato adeguamento della sede del SIL di Bari alla normativa vigente, il suo adeguamento logistico-informatico, ovvero il suo trasferimento presso altra sede.

(4-00165)

(17 giugno 2008)

RISPOSTA. – Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo e sulla base dei necessari elementi informativi acquisiti presso la competente Direzione generale delle risorse umane e affari generali, si rappresenta quanto segue.

Occorre innanzi tutto premettere che fin dall'inizio dell'estate 2008 tra la Direzione regionale del lavoro e la Direzione provinciale del lavoro di Bari sono stati raggiunti alcuni accordi relativi alla riconsiderazione

della logistica nelle rispettive strutture, in modo da ottimizzare la funzionalità dei locali attualmente a loro disposizione.

Per quanto riguarda il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e il mancato funzionamento degli apparati di climatizzazione, si rappresenta che per quanto attiene al primo aspetto risultano attuate le disposizioni relative alla gestione del sistema sicurezza sul lavoro attraverso la nomina delle apposite figure professionali previste dall'ordinamento. Per quanto attiene invece al secondo aspetto, in effetti, risulta che gli impianti di climatizzazione degli ambienti siano rimasti fermi, ad intervalli, per diverso tempo, in quanto le avarie manifestatesi in modo ricorrente richiedevano interventi tali da non poter essere affrontati immediatamente dall'amministrazione, talvolta perché questa non disponeva dei fondi necessari e talvolta perché si trattava di interventi manutentivi straordinari di competenza della proprietà.

Attualmente, comunque, gli impianti in argomento risultano funzionanti.

Per quanto riguarda invece il mancato funzionamento degli apparecchi telefonici, il problema risulta in via di definizione in quanto sono già state consegnate le apparecchiature necessarie all'attivazione del sistema VOIP.

Per quanto attiene agli arredi e alla strumentazione informatica, occorre tener presente che, a causa dello stato di ristrettezza in cui versa la finanza pubblica, alle risorse finanziarie necessarie ad effettuare nuove assunzioni di ispettori del lavoro, nonché all'incremento dei contingenti di personale da destinare all'area ispettiva a seguito di riqualificazione professionale, non ha fatto seguito lo stanziamento di sufficienti risorse finanziarie da destinare a nuova mobilia e al potenziamento dell'ITC.

Quanto al trasferimento delle due Direzioni in un unico plesso, tale da poter far conseguire economie di spesa, sono in corso i contatti preliminari per l'acquisizione di un immobile dislocato in zona semiperiferica, il quale sembrerebbe soddisfare le esigenze sia della DPL che della DRL.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro, salute e politiche sociali*

VIESPOLI

(9 ottobre 2008)

---

MONTANI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

presso l'Ufficio del giudice di pace di Omega (Verbania Cusio Ossola) risulta assente, da circa cinque anni, per motivi di malattia e permesso sindacale, il Cancelliere B3 assegnato all'ufficio;

questa perdurante assenza sta comportando pesanti ritardi nelle liquidazioni delle note di gratuito patrocinio e delle indennità dei giudici di pace,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo affinché il Tribunale di Verbania assegni, con la massima celerità, un cancelliere con la qualifica necessaria al disbrigo delle suddette pratiche;

se non si ritenga necessario fissare regole precise, come sta avvenendo nel comparto della funzione pubblica, per poter valutare l'affidabilità e la correttezza, anche dei lavoratori del comparto della giustizia, nell'adempimento delle loro funzioni, prevedendo anche la possibilità di licenziamento, in caso di totale inaffidabilità del dipendente, e limitare, in tal modo, la proliferazione di casi come quello sopra descritto.

(4-00393)

(22 luglio 2008)

RISPOSTA. – In risposta all'interrogazione nella quale si fa riferimento alla situazione di difficoltà in cui versa l'Ufficio del giudice di pace di Omegna, a causa dell'assenza da «circa cinque anni, per motivi di malattia e permesso sindacale» del cancelliere B3, assegnato a quell'Ufficio, si rappresenta quanto segue.

La dipendente di cui trattasi è stata immessa in servizio il 6 aprile 2001. Dal 17 marzo 2003 al 1° novembre 2006 ha prestato servizio presso il Ministero delle Infrastrutture e trasporti, in posizione di comando.

Si rileva, al riguardo, che il comando in questione è stato attivato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 2001, in quanto l'interessata era regolarmente inserita nel decreto costitutivo della Segreteria particolare del Vice Ministro di quel dicastero.

L'articolo 8 citato prevede che a ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato siano assegnate, al di fuori del contingente complessivo di centotrenta unità, fino ad un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero tra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando o collocamento fuori ruolo e il comma 2-bis, in particolare, attribuisce al Vice Ministro un ulteriore contingente pari a sedici unità di personale, in aggiunta al contingente previsto al comma 2.

La concessione del comando nei confronti della dipendente in questione, quindi, si configurava come «atto dovuto».

A decorrere dal 12 febbraio 2007 e fino al 10 marzo 2008 la stessa è stata collocata in aspettativa sindacale non retribuita, ai sensi dell'articolo 12 del C.C.N. Quadro, sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, sottoscritto il 7 agosto 1998 e dell'articolo 8, comma 1, del C.C.N.L. 16 maggio 2001, integrativo del C.C.N.L. 16 febbraio 1999.

Anche in questa circostanza la dipendente ha usufruito, in forza di espresse disposizioni normative e contrattuali, di un beneficio che non rientra nell'ambito delle scelte discrezionali demandate a questa amministrazione.

Per completezza di notizie, comunque, si fa presente che nell'Ufficio del giudice di pace di Omegna attualmente sono previsti 4 posti in dotazione e sono presenti altrettanti dipendenti, considerato 1 operatore giudiziario B1 in soprannumero.

In ordine alla richiesta dell'interrogante relativa all'assegnazione di un cancelliere al Tribunale di Verbania si precisa che, in ambito distrettuale, può essere adottato lo strumento dell'applicazione temporanea di personale ad opera del Presidente della Corte d'appello e del Procuratore generale del distretto interessato.

L'istituto dell'applicazione temporanea è disciplinato dall'articolo 14 dell'accordo sulla mobilità interna, sottoscritto con le organizzazioni sindacali il 27 marzo 2007, e consente di sopperire alle esigenze degli uffici quando la mancanza di personale ne pregiudica la funzionalità.

Il Presidente del Tribunale di Verbania, inoltre, può intervenire con l'attivazione del comando di personale comunale che ha operato negli ex uffici di conciliazione, ai sensi della legge n. 468 del 1999.

*Il Ministro della giustizia*

ALFANO

(13 ottobre 2008)

OLIVA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che: il Governo ha approvato il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie;

tale provvedimento, pur avendo lo scopo principale di prevedere l'esenzione generalizzata dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili per la prima casa, si occupa, in numerose disposizioni, di materie che sono di stretto e rilevante interesse della Regione Siciliana;

l'articolo 21, comma 3, dello Statuto siciliano, approvato con legge costituzionale, dispone letteralmente che il Presidente della Regione Siciliana «col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei ministri, con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione»;

il Presidente della Regione Siciliana non è stato invitato a far parte del Consiglio dei ministri che ha adottato il citato decreto-legge e per questa ragione ha ritenuto di adire la Corte costituzionale,

si chiede di sapere:

in che modo il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'adozione delle prossime decisioni che interessano la Regione Siciliana, intenda garantire il rispetto del disposto dell'art. 21, comma 3, dello Statuto siciliano, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

come intenda adoperarsi affinché siano poste in essere tutte le misure che consentano al Presidente della Regione Siciliana la partecipazione al Consiglio dei ministri.

(4-00296)

(9 luglio 2008)

RISPOSTA. – Il decreto legislativo n. 35 del 2004, recante la norma di attuazione dell'articolo 21 dello Statuto della Regione Siciliana, disciplina i casi in cui il Presidente della Regione debba essere invitato alle sedute del Consiglio dei ministri.

In particolare l'articolo 2 afferma che il Presidente della Regione è invitato «quando il Consiglio dei Ministri deve deliberare provvedimenti di qualsiasi natura che riguardano la sfera di attribuzioni proprie peculiari della Regione Siciliana». A maggior garanzia la suddetta norma prevede che il «Presidente della Regione può, altresì, chiedere di partecipare alle riunioni del Consiglio dei Ministri in ogni altra ipotesi in cui ritiene che i provvedimenti trattati coinvolgano un interesse differenziato, proprio e peculiare o determinino una rilevante e diretta interferenza sullo specifico indirizzo politico della stessa».

Il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, detta una disciplina che non riguarda attribuzioni proprie e peculiari della Sicilia, ma di tutte le Regioni, anche quelle a statuto speciale che hanno, come è noto, nei propri statuti una disposizione analoga all'articolo 21. Per sua natura la legislazione in materia finanziaria (come lo è quella appena citata e le leggi annuali finanziarie) contiene disposizioni che dispiegano la loro efficacia nelle finanze delle Regioni e per tale motivo le suddette non possono essere ricondotte «alla sfera di attribuzioni proprie e peculiari».

Va ricordato, infine, che la menzionata norma di attuazione è stata redatta tenendo presente la consolidata giurisprudenza costituzionale in materia (specificamente per la Sicilia: n. 166/78, n. 545/89, n. 92/99, n. 111/99; per le altre Regioni a statuto speciale: n. 627/88, n. 544/89, nn. 224-343-381/1990).

*Il Ministro per i rapporti con le Regioni*

FITTO

(6 ottobre 2008)

PORETTI, PERDUCA. – *Al Ministro del lavoro, salute, politiche sociali.* – Premesso che:

le terapie dell'infertilità prevedono l'uso di gonadotropine per favorire il processo di maturazione dei gameti: ormone follicolo-stimolante (FSH), ormone luteneizzante (LH) e gonadotropina corionica (HCG);

attualmente, in Italia, questi principi attivi sono disponibili in due tipi di specialità: i prodotti di origine urinaria e i prodotti di origine biotecnologica (da DNA ricombinante);

l'efficacia e la sicurezza di entrambe le tipologie di farmaci è stata ampiamente dimostrata, ma nel corso degli anni sono emerse delle nuove acquisizioni rispetto alla prima categoria di prodotti: presenza di proteine estranee coestratte dalle urine farmacologicamente attive; possibile presenza di prioni nelle urine dei donatori; assenza di controllo/screening accurato dei donatori; assenza di *follow-up* dei donatori; impossibilità di ri-

salire ai donatori e di identificare lotti eventualmente infetti; impossibilità di operare una valutazione del rischio di trasmissione di infezione di un farmaco prodotto con urine italiane;

ad esempio, nel Regno Unito, a seguito di un caso italiano di vCJD (variante della Malattia di Creutzfeldt-Jakob), le autorità sanitarie hanno definitivamente interrotto, come misura precauzionale, la commercializzazione di un farmaco prodotto con urine italiane (febbraio 2003);

alla luce di tali acquisizioni, il panorama delineatosi sulla base di quanto esposto in merito ai farmaci menzionati è il seguente: Australia: risoluzione dell'Australian drug evaluation Committee sulla sostituzione delle gonadotropine urinarie con quelle ricombinanti visti i superiori *standard* di purezza e *safety*; Svezia: le gonadotropine urinarie non sono state registrate; Francia: introduzione di un'avvertenza nel foglietto illustrativo delle gonadotropine estrattive, relativa ai possibili rischi di contaminazione da agenti patogeni; Germania: esclusione dell'Inghilterra e dell'Irlanda come possibili fonti di raccolta dei prodotti estrattivi; Svizzera: restrizioni per i donatori che hanno trascorso più di 6 mesi in Inghilterra durante il periodo 1980-1996 e introduzione di un'avvertenza nel foglietto illustrativo delle gonadotropine estrattive, relativa ai possibili rischi di contaminazione da agenti patogeni; Inghilterra: ritiro precauzionale di un preparato estrattivo; European Agency for the Evaluation of Medical products (Ema): il Committee for proprietary medicinal products ha emanato un *Position Statement* che raccomanda misure di controllo sui donatori di urine e una valutazione sui processi produttivi volti a ridurre eventuali infettività da parte dei produttori;

le associazioni di coppie sterili in data 30 giugno 2006, nel rispetto della piena informazione dei malati in riferimento ai farmaci assunti, segnalano al Ministro della salute la mancanza di giuste informazioni inerenti ai rischi sul foglio illustrativo dei farmaci derivati da urinari per il trattamento della sterilità, informazioni presenti in altri Stati dell'UE;

– a seguito di parere positivo dell'Istituto superiore di sanità, e con l'intervento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), la problematica fu risolta con l'adozione di idonee avvertenze integrative delle Note prescrittive delle gonadotropine da Urinari, recanti la seguente dicitura: «Il rischio di trasmissione di agenti infettivi non può essere definitivamente escluso quando sono somministrati farmaci preparati con urine umane. Questo principio si applica anche ad agenti patogeni fino ad oggi sconosciuti»;

in virtù di tutto ciò, le associazioni nel luglio 2007 sollevarono la medesima questione poiché tali avvertenze inserite l'anno precedente nel foglio illustrativo di tutti i farmaci «gonadotropine da urinari» non risultavano inserite in un farmaco della medesima categoria, il farmaco Mero-pur della casa farmaceutica Ferring;

la risposta del Direttore generale dell'AIFA, dott. Martini, fu che la vendita avviene su registrazione in Danimarca, per analogia, e che la questione era stata sollevata all'Ema;

da tutto ciò, si evince che in Italia non è riportata alcuna avvertenza sul foglio illustrativo dei farmaci gonadotropine da urinari «Mero-



pur» e che in particolare le coppie sterili che intraprendono il trattamento per un ciclo di fecondazione assistita ed assumono tali farmaci sono all'oscuro delle possibilità di contrarre patologie virali (rischio connesso per tutti i farmaci di tale categoria),

a ciò si aggiunge che, in data 22 maggio 2008, i giornali hanno riportato reati ascrivibili al comportamento determinato da rapporti rapporti illegali tra Aifa e Ferring sull'omissione voluta nel bugiardino del Minirin prodotto dalla Ferring, in merito a rischi derivati da assunzione di medicinale che in Francia ha già causato la morte di un bambino,

si chiede di sapere:

se, nel rispetto del principio di precauzione e nella piena osservanza del diritto alla salute, il Ministro in indirizzo intenda adottare le opportune iniziative al fine di sospendere il farmaco Meropur della Ferring fino a quando non sarà effettuata nuova registrazione con idonee avvertenze integrative del bugiardino recanti la seguente dicitura: «il rischio di trasmissione di agenti infettivi non può essere definitivamente escluso quando sono somministrati farmaci preparati con urine umane. Questo principio si applica anche ad agenti patogeni fino ad oggi sconosciuti» (dicitura già presente per tutti i farmaci da urinari in vendita in Italia);

se non ritenga opportuno promuovere azioni di competenza al fine di porre un avviso mediante pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, sotto forma di Raccomandazione agli operatori e specialisti, relativo alle possibili conseguenze derivate dall'impossibilità di risalire al donatore e ai suoi dati in caso di farmaco di estrazione urinaria, nel pieno interesse del paziente, della sua salute e del diritto alla corretta informazione secondo le normative vigenti.

(4-00074)

(28 maggio 2008)

RISPOSTA. – Sulla base degli elementi informativi trasmessi dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), si precisa che gli enti di controllo e di vigilanza europei hanno approfondito la questione inerente al profilo di sicurezza delle specialità medicinali derivate da urine umane (come il Meropur®), a base di menotropina), con particolare riguardo alla trasmissibilità di agenti infettivi.

La determinazione AIFA n. 173 del 20 luglio 2006 ha disposto, sulla base di un parere dell'Istituto superiore di sanità (ISS), l'inserimento, nella sezione «4.4 Speciali avvertenze e precauzione per l'uso» del riassunto delle caratteristiche del prodotto delle specialità medicinali, autorizzate con procedura di tipo nazionale e contenenti gonadotropine derivate da urine umane, della seguente frase: «Pur non essendo stato riportato alcun caso di contaminazione virale associato alla somministrazione di gonadotropine estratte da urine umane, il rischio di trasmissione di agenti patogeni conosciuti o sconosciuti non può essere totalmente escluso». Tale determinazione ha seguito in ordine di tempo un analogo provvedimento del-

l'Agenzia francese dei medicinali (relativo sempre a autorizzazioni nazionali).

Il Meropur è autorizzato con procedura di mutuo riconoscimento, e il Reference Member State è la Danimarca, alla quale, secondo la normativa europea, compete l'eventuale decisione di modificare i relativi stampati.

Nel 2007 l'Italia ha richiesto all'agenzia danese l'inserimento dell'avvertenza sopra riportata negli stampati del Meropur; nel mese di novembre dello stesso anno l'agenzia ha risposto di non voler disporre tale modifica prima dell'assunzione di una decisione a livello comunitario.

L'Ufficio di farmacovigilanza nell'AIFA ha richiesto all'ISS di fornire una documentazione scientifica sull'argomento, in vista di una possibile verifica a livello europeo; la documentazione trasmessa non fornisce dati ulteriori rispetto a quelli già discussi in Europa negli ultimi anni.

Come segnalato, peraltro, nell'atto parlamentare, la valutazione del profilo di sicurezza è stata anche ripresa nel Position Statement del Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) del 2004, il «CHMP Position Statement on Creutzfeldt-Jacob disease and plasma-derived and urine-derived medicinal products» [EMEA/CPMP/BWP/2879/02/rev1]. Tale Position Statement è basato su una revisione del processo di produzione dei medicinali derivati dalle urine umane, condotta dal Biotechnology Working Party del CHMP. Il documento, in sostanza, ha concluso che, in assenza di dati epidemiologici significativi, l'applicazione delle linee guida comunitarie per la rimozione e inattivazione degli agenti infettivi che potrebbero essere trasmessi con i medicinali di derivazione umana sia adeguata a ridurre i rischi di infezione, e che al momento non vi sono indicazioni per ulteriori azioni di tipo regolatorio (quale l'inserimento di avvertenze specifiche).

Recentemente, l'Ufficio procedure comunitarie dell'AIFA, nell'ambito di un procedimento comunitario di armonizzazione degli stampati del Meropur, ha presentato una nuova richiesta di inserimento dell'avvertenza.

Poiché da parte della Danimarca la risposta è stata nuovamente negativa, è stato richiesto all'ISS di valutare se, sulla base dei documenti forniti dalla Danimarca per il diniego alla richiesta italiana, si possa o si debba procedere ad una ulteriore iniziativa presso il Pharmacovigilance Working Party.

Inoltre, si precisa che nel caso di farmaci autorizzati con procedura nazionale, contraddistinta, pertanto, da una maggiore autonomia decisionale, gli stampati del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) di specialità medicinali a base di gonadotropine derivate da urine umane sono stati già modificati.

L'AIFA ha assicurato, infine, che, qualora venissero adottati eventuali provvedimenti regolatori, si procederà a darne la debita diffusione attraverso la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro,  
salute e politiche sociali*

FAZIO

(10 ottobre 2008)

TOMASSINI. – *Al Ministro del lavoro, salute, politiche sociali.* – Premesso che:

per il ritiro del capitale dei fondi di previdenza per le prestazioni professionali svolte in Svizzera da parte dei cittadini italiani lavoratori frontalieri che hanno lasciato e lasciano definitivamente la Svizzera dopo il 1° giugno 2007 senza aver raggiunto l'età della pensione, è prevista una procedura secondo la quale i suddetti lavoratori possono chiedere il pagamento in contanti della parte obbligatoria della pensione professionale al momento del ritiro o dopo alcuni mesi o dopo uno o più anni;

migliaia di richieste per il ritiro del capitale dei fondi di previdenza professionale (secondo pilastro) giacciono inevase in quanto l'Istituto nazionale della previdenza sociale può solo autorizzare il pagamento in contanti se comunica, entro 90 giorni dopo la notifica di ritiro presso l'autorità competente in Svizzera, che il richiedente non risulti iscritto all'assicurazione previdenziale in Italia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda individuare con grande urgenza una modalità di soluzione relativa a questa inadempienza burocratica, per esempio attraverso l'introduzione di una norma che renda sufficiente la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte degli interessati per certificare la loro non iscrizione all'assicurazione previdenziale in Italia.

(4-00163)

(17 giugno 2008)

RISPOSTA. – Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo e sulla base dei necessari elementi informativi acquisiti presso la competente Direzione generale per le politiche previdenziali, si rappresenta quanto segue.

L'INPS e il Fondo di garanzia LPP, al fine di dare applicazione all'art. 10, cpv. 2, del regolamento CEE n. 1408/71, hanno sottoscritto in data 24 gennaio 2007 un accordo tecnico-procedurale.

Tale accordo regola le modalità con le quali il Fondo di garanzia LPP riceve dall'INPS le informazioni ad esso occorrenti in occasione della presentazione della domanda di pagamento avanzata alla previdenza professionale da un assicurato che, rientrato dalla Svizzera, risiede stabilmente in Italia; informazioni tendenti a verificare se lo stesso assicurato risulti

o meno iscritto all'assicurazione generale obbligatoria contro i rischi di vecchiaia, invalidità e superstiti.

Le parti interessate hanno quindi concordato un procedimento amministrativo finalizzato, da un lato, ad acquisire dati certi sugli assicurati e, dall'altro, a rendere più celere la chiusura del procedimento di riscossione.

A conclusione dello stesso procedimento, il Fondo di garanzia LPP informa la persona richiedente e le istituzioni coinvolte circa il risultato dell'accertamento effettuato (circolare INPS n. 36/2007).

L'Istituto nazionale di previdenza sociale afferma che dal mese di settembre 2007 ha ricevuto circa 270 domande e che da parte del Fondo di garanzia LPP sarebbe in corso la trasmissione di ulteriori 40 domande.

Al 30 maggio 2008 l'Istituto di previdenza italiano ha trasmesso al citato Fondo le informazioni relative a 114 assicurati.

Peraltro, quanto testé descritto costituisce l'odierna procedura che, come comunicato dall'INPS, sarà presto velocizzata attraverso l'implementazione di nuovi strumenti informatici e organizzativi all'interno dello stesso istituto.

Infatti, sta entrando a pieno regime il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 febbraio 2005 e ciò permetterà il pieno rispetto dei tempi previsti dal succitato accordo.

Da ultimo, sempre al fine di superare le criticità evidenziate dall'interrogante, risulta altresì allo studio presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale una procedura che, nel rispetto della normativa in materia di tutela della *privacy*, potrebbe consentire al Fondo di garanzia LPP l'accesso diretto e *online* alle informazioni INPS di cui lo stesso necessita.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro,  
salute e politiche sociali*

VIESPOLI

(9 ottobre 2008)

---

VALDITARA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

secondo notizie di stampa, il preside della facoltà di Lettere e filosofia dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, professor Guido Pescosolido, sarebbe stato oggetto di gravissime intimidazioni ad opera di un centinaio di studenti dei Collettivi di sinistra, che lo hanno di fatto sequestrato all'interno del suo ufficio, insieme ad un collega e a due segretarie, costringendolo ad uscire scortato da una ventina di poliziotti in borghese;

il professor Pescosolido ha dichiarato in un'intervista al «Corriere della Sera» di aver ricevuto minacce gravi;

altri insegnanti della facoltà hanno denunciato di aver subito pressioni ad opera di studenti che hanno cercato di far sospendere le lezioni in corso o di imporre l'argomento delle lezioni;

considerato che i fatti denunciati in premessa costituiscono, oltre che una grave violazione della libertà di insegnamento, anche un segnale inquietante per la stessa vita democratica della Nazione, che testimonia il rischio di un ritorno agli scontri di matrice ideologica, in un clima di violenza e intimidazioni assolutamente ingiustificabili per un Paese civile,

l'interrogante chiede di sapere se la Procura della Repubblica di Roma abbia aperto un'inchiesta sui responsabili dei gravissimi fatti verificatisi e da ultimo denunciati dal professor Pescosolido.

(4-00082)

(4 giugno 2008)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione, il Procuratore della Repubblica di Roma ha comunicato che in data 3 giugno 2008 è stato iscritto un procedimento penale contro ignoti per il reato di minacce, di cui all'art. 612, commi 1 e 2, del codice penale, per il quale sono attualmente in corso le indagini, delegate alla DIGOS della Questura di Roma.

*Il Ministro della giustizia*

ALFANO

(13 ottobre 2008)

---





